



COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

ALBO PRETORIO

Pubblicato all'Albo Pretorio con il
n. 346.....dal 03/08/2026..

al 22/08/2026.....

Micigliano li 03/08/2026

COMUNE DI MICIGLIANO

Prot. n. 0003707/Uscita del 03-08-2026
Cat. 6 classe:9

PROVINCIA DI RIETI

UFFICIO TECNICO



AVVISO DI ASTA PUBBLICA

**DELLE CONDIZIONI SOTTO LE QUALI VIENE POSTO IN VENDITA IL MATERIALE LEGNOSO
RITRAIBILE DAL BOSCO LOC. " CAMPOFOROGNA " – SITUATO NEL COMUNE DI MICIGLIANO (RI),
DI PROPRIETÀ DELLA STESSA AMM.NE COMUNALE,**

(PART.LLA PGAF 307 COMPRESA B) FG. 23 PART.LLE CATASTALI

**7,8,9,10,12,13,15,21,30,49,52,55,56,57,58,60,63 E FG.24 PART.LLE CATASTALI N.2,3 E 4 DI HA COMPLESSIVI
UTILI 12,3577**

**SUL QUALE SI INTENDE EFFETTUARE UN DIRADAMENTO DI TIPO MISTO IN FUSTAIA A
PREVALENZA DI FAGGIO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il R.D. n. 827 del 23.05.1924

In esecuzione della Deliberazione di C.C. n. 10/2015;

In esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. 38 del 22.07.2026;

In esecuzione della Determinazione n° 124 del 24.07.2026 dell'area tecnica:

RENDE NOTO

Che il Comune di Micigliano, in data **22.08.2026 alle ore 09:00** presso la sede municipale, alla presenza della Commissione che verrà successivamente nominata, procederà alla vendita del materiale legnoso ritraibile dal diradamento del bosco Loc. CAMPOFOROGNA (**trattasi di progetto di diradamento di tipo misto in fustaia di faggio**) censito al catasto del Comune di Micigliano al foglio n. foglio 23 particelle 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 30, 49, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 63 e foglio 24 particelle 2, 3 e 4 - ettari al netto delle tare 12,35.77. (**particella PGAF n° 307 compresa B**) per una superficie di Ha 12,3577.

1. CONDIZIONI GENERALI DELL'ASTA

L'asta sarà tenuta con il metodo di cui agli art. 63 e seguenti del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato approvato con R.D. n.827 del 23.05.1924 e successive modificazioni ed integrazioni e cioè a mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta pari ad **€ 31.194,78 (trentunomilacentonovantaquattro/78)** (art. 73 comma c) R.D. n.827 del 23.05.1924);

La vendita avverrà a corpo partendo dal prezzo posto a base di gara con offerte in rialzo. La vendita è fatta a rischio, pericolo ed utilità del deliberatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel capitolato d'onori, a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualunque causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere alcuna diminuzione di prezzo per qualunque ragione.

Il taglio dovrà essere effettuato alle condizioni contenute nel progetto di taglio agli atti e capitolato d'onori allegato alla presente.

Il verbale di gara non costituisce contratto e l'aggiudicazione diverrà efficace per l'Amministrazione dopo l'approvazione da parte dei Responsabili del Servizio tramite apposita determinazione.

L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso L'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi e nel caso che detta approvazione non avvenga nei tre mesi successivi all'aggiudicazione, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto.

Al momento della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare l'avvenuta costituzione, presso una Banca, del deposito cauzionale definitivo in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa del giorno della gara, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% dell'importo di contratto.

In caso di morte o altro inadempimento dell'aggiudicatario, L'Ente venditore ha la facoltà di recedere il contratto senza alcun indennizzo.

2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara si svolgerà con il sistema delle **offerte segrete**, che non possono essere inferiori al prezzo a base d'asta, ai sensi dell'articolo 73, comma 1 lettera c), del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.

L'aggiudicazione è ad unico incanto ed avviene a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa in aumento rispetto al prezzo a base d'asta indicato ai precedenti e seguenti punti. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida, ai sensi dell'articolo 69 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Qualora due o più partecipanti abbiano presentato offerte equivalenti e parimenti accettabili, si procederà, nella stessa seduta, secondo quanto stabilito dall'art. 77 del citato Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.

3. PREZZO A BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta è pari ad € **31.194,78 (trentunomilacentonovantaquattro/78) oltre IVA;**

4. ESPERIMENTO DELL'ASTA:

L'asta sarà esperita, in seduta pubblica, presso il Comune di Micigliano - Via S.Biagio n° 1, **il giorno 22.08.2026 alle ore 09:00** secondo il metodo stabilito in premessa.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTAZIONE ALLA GARA:

Per partecipare all'asta le ditte interessate debbono presentare:

1) l'offerta segreta (redatta su competente bollo) indicando l'aumento offerto in cifre e in lettere a pena di nullità. **Non sono ammesse offerte in ribasso.**

L'offerta deve essere inserita in apposita busta sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e recante all'esterno l'indicazione "OFFERTA DI ASTA". Tale busta deve contenere esclusivamente l'offerta di gara.

2) i seguenti documenti sono invece da racchiudersi in separata busta:

a) autocertificazione ai sensi ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445 attestante l'iscrizione del concorrente alla Camera di Commercio, I.A.A. in qualità di ditta boschiva con indicazione della data di iscrizione e del numero.

b) autocertificazione ai sensi ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445 sostitutiva del certificato del Coordinamento Provinciale del C.F.S. del territorio nel quale il concorrente esercita la propria attività

c) Una dichiarazione con la quale il concorrente:

- attesti di essersi recato sul posto ove deve eseguirsi il diradamento e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione nonché del capitolato d'oneri e di aver giudicato l'offerta fatta remunerativa;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso e nel capitolato d'oneri allegato, negli elaborati progettuali agli atti.
- di non trovarsi in condizioni di contenzioso ovvero di morosità con l'Ente appaltante;

d) Una procura speciale nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara mediante un proprio incaricato.

La dichiarazione e l'offerta debbono essere sottoscritte, a pena nullità, dal legale rappresentante della ditta concorrente ed essere accompagnate da fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

È ammessa la presentazione di dichiarazione sostitutiva a norma della vigente normativa.

La busta contenente l'offerta di gara di cui al punto 1) e la documentazione di cui al punto 2) deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. Sul plico così confezionato deve essere apposta la dicitura "**Offerta per il pubblico incanto del giorno 22.08.2026 alle ore 09:00 diradamento di tipo misto fustaia di faggio loc. CAMPOFOROGNA- (part.lla PGAF 307).**".

Tale plico deve pervenire presso la Sede del Comune **entro le ore 12:00 del giorno 21.08.2026** mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o consegna manuale. Il termine è perentorio e verranno escluse dalla gara tutte le offerte pervenute successivamente anche se sostitutive o aggiuntive ad offerte precedenti.

L'offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata devono essere redatte in lingua italiana.

L'offerta deve essere espressa in euro.

6. NON POSSONO ESSERE AMMESSE ALLA GARA:

- a. Coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b. Coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

7. ELABORATI D'ASTA

Il presente avviso d'asta è disponibile sul sito Internet all'indirizzo www.comunemicigliano.gov.it. e presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 saranno disponibili, gli atti relativi al bando.

8. AVVERTENZE :

L'aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare tutte le condizioni generali e speciali imposte dal capitolato d'onere del progetto di taglio allegato alla presente oltre alle prescrizioni di massima di Polizia Forestali e dei regolamenti delle leggi forestali vigenti. L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al contratto.

Decorso tre mesi dall'invito senza che l'aggiudicatario abbia preso in consegna il lotto venduto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il contratto ed incamerare il deposito cauzionale definitivo.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto di vendita entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario, il Comune potrà procedere alla revoca del verbale di aggiudicazione e all'affidamento del contratto alla ditta seconda classificata o, in caso di rinuncia di questa, alle successive mediante scorrimento della graduatoria.

L'aggiudicatario dovrà assumere la consegna entro il termine di venti giorni dalla sottoscrizione del contratto e i lavori dovranno essere portati a termine **entro il 31.12.2027**.

L'aggiudicatario dovrà comunicare formalmente e con preavviso di 15 giorni l'inizio dei lavori all'Amministrazione dell'Ente, al Gruppo Carabinieri Forestale Coordinamento e stazione competente per territorio.

9. PAGAMENTI:

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente in due rate uguali scadenti:

- a. la prima all'atto di stipula del contratto;
 - b. il rimanente quando l'aggiudicatario avrà tagliato metà del bosco, secondo quanto certificato dal controllore del taglio.
- A decorrere dal sessantunesimo giorno di ritardo nel pagamento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla rescissione del contratto.

IL PRESENTE BANDO DI GARA VIENE AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER GIORNI QUINDICI.

L'inosservanza di una delle succitate prescrizioni comporta l'esclusione dalla partecipazione alla gara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Emiliano Salvati



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Raffaella Romagnoli



COMUNE DI MICIGLIANO

CAPITOLATO D'ONERI

DELLE CONDIZIONI SOTTO LE QUALI È POSTO IN VENDITA IL TAGLIO DEL BOSCO DENOMINATO **"CAMPOFOROGNA"** – NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MICIGLIANO, RICADENTE NEL FOGLIO 23 PARTICELLE 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 30, 49, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 63 ED AL FOGLIO 24 PARTICELLE 2, 3 E 4. DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MICIGLIANO.

LA SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO BOSCHIVO È PARI AD 15,21,27, QUELLA INTERESSATA DALL'INTERVENTO DI UTILIZZAZIONE BOSCHIVA, AL NETTO DELLE TARE (ETTARI 2,85,50), AMMONTA AD ETTARI 12,35,77.

A) CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 – L'Ente pone in vendita, in esecuzione della Delibera di Consiglio n.10/2015, il materiale legnoso ritraibile dal bosco sito in località **"Campoforogna"** identificato all'Agenzia del Territorio della Provincia di Rieti, Comune di Micigliano Foglio 23, particelle 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 30, 49, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 63 ed al Foglio 24, particelle 2, 3 e 4. La vendita avviene a mezzo di asta pubblica ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n.82 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - La vendita avviene a corpo per tutto il lotto partendo dal prezzo di base di € **31.194,78 (trentunomilacentonovantaquattro/78)** oltre IVA; l'Ente, contestualmente alla consegna dei lotti alienati, nominerà il tecnico collaudatore che, ai sensi della normativa vigente, non può coincidere con il progettista e con il sorvegliante del taglio.

Le spese tecniche del collaudatore saranno a carico dell'Ente committente.

La vendita è fatta a rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento, ed il trasporto del legname, nonché, tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualunque causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere alcuna diminuzione di prezzo per qualunque ragione. L'Ente venditore all'atto della consegna, garantisce solamente il numero e la specie delle piante ma non le loro dimensioni né la quantità e la qualità dei prodotti che potranno ricavarsi.

Art. 3 - Il materiale legnoso posto in vendita è racchiuso entro i confini, delimitato da piante con doppio anello e numerate al fusto a metri 1,30 da terra, riportate nel piedilista delle piante di confine.

Art. 4 - La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso di asta. Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione d'asta, all'uopo nominata, darà a richiesta tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

Art. 5- Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono presentare, o allegare all'offerta in caso si tratti di gara ad offerte segrete:

1. Certificato da cui risulti la loro iscrizione come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella di gara. Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera di Commercio stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale.
2. Un certificato rilasciato dal Gruppo Carabinieri Forestale del territorio nel quale esercitano la loro attività di data non anteriore a due mesi a quella della gara.
3. Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del presente capitolato.
4. Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato, tale procedura, debitamente legalizzata dovrà essere unita in originale al verbale.

Art. 6- Non possono ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino comunque in causa con l'ente stesso per qualunque altro motivo
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alle liquidazioni di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art. 7- Il deliberatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi e nel caso che detta approvazione non avvenga nei tre mesi della stipulazione del contratto, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto.

Art. 8- All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autenticata del contratto di vendita approvato corredata da una copia del verbale di aggiudicazione e del Capitolato d'Oneri. L'aggiudicatario dovrà eleggere a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo dove ha sede l'ente appaltante.

Art. 9- Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire presso la Cassa dei Depositi e Prestiti o altra Banca un deposito cauzionale definitivo in numerario o in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa del giorno di Gara, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali della misura del 10% dell'importo del contratto.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha la facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

Art. 10- Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art.10 entro i termini ivi previsti, ed in caso di mancata sottoscrizione del contratto di vendita entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario, il Comune potrà procedere alla revoca del verbale di aggiudicazione e all'affidamento del contratto alla ditta seconda classificata o, in caso di rinuncia di questa, alle successive mediante scorrimento della graduatoria e procedere ad una nuova asta in caso di mancata aggiudicazione alle ditte partecipanti per diversi motivi.

L'aggiudicatario dovrà assumere la consegna entro il termine di venti giorni dalla sottoscrizione del contratto e i lavori dovranno essere portati a termine **entro il 31.12.2027**.

Art. 11- Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo pec, l'Amministrazione appaltante inviterà l'Aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del contratto il materiale venduto.

Il sorvegliante del taglio darà atto, nel relativo verbale firmato dall'aggiudicatario vistato dal rappresentante dell'Ente, ove trovasi il materiale venduto, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo art.14.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove egli rifiuti o condizioni la presa di consegna del materiale venduto, essa sia come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario gli potrà essere data, eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del Capitolato d'Oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termini e consegna derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorrano a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dell'avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi i tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia presa regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 9 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale definitivo.

Art. 12- L'Aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente in **Due Rate** scadenti:

- La prima, pari al 50 % del valore del bosco, all'atto della stipula del Contratto;
- La seconda a saldo quando l'aggiudicatario avrà eseguito l'abbattimento di metà del bosco.

In caso di ritardo decorrono a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo.

Qualora poi il ritardo durasse oltre il mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 11.

Art. 13- L'aggiudicatario dovrà comunicare formalmente con preavviso di 15 (quindici) giorni l'inizio dei lavori all'Amministrazione dell'Ente, al Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti ed alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Antrodoto (RI).

Art. 14- Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso dovrà essere terminato **entro 18 mesi (diciotto mesi) dalla data dell' 01.07.2026**, e dovrà essere utilizzato con le stesse modalità, prescrizioni e condizioni contenute nel presente capitolato.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà all'Ente rimanendo pur sempre l'Aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art.15- La proroga dei termini dovrà essere chiesta all'Ente proprietario, un mese prima dello scadere dei termini stessi. **La proroga dei termini, comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi dal Collaudatore dei Lavori.**

Art. 16- L'aggiudicatario, non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente Art.11.

Art. 17- L'aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite del presente Capitolato e quelle del Regolamento d'Attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002, nonché dei regolamenti delle leggi forestale in vigore.

Art. 18- Alla fine della lavorazione, il Collaudatore procederà, alla presenza dell'aggiudicatario, del rappresentante dell'Ente, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcatura (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro.

Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio e alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore stesso. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore, gli Agenti Forestali daranno luogo alle sanzioni amministrative.

Art. 19- E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciare pascolare animali da tiro da soma ed altri.

Art. 20- Il taglio dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, con strumenti ben taglienti, a superficie liscia ed inclinata rispetto al piano orizzontale, senza produrre lacerazioni alla corteccia. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto, salvo speciale autorizzazione.

Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del martello.

Art. 21- L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatte ed in modo che siano sempre visibili tutte le piante contrassegnate con gli anelli periferici impressi a petto d'uomo sia doppi che singoli o qualunque altro segno praticato con la vernice. Per le sotto indicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le penalità previste dal Regolamento di Attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002.

Art. 22- Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli Agenti Carabinieri Forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi misura le piante circostanti.

Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Regolamento al R.D.L. n° 3267 del 30/12/1923 approvato con R.D. n° 1126 del 16/05/1926, su cui si è attenuta l'attuale normativa (L.R. 20 gennaio 1999 n.4). La stima degli indennizzi sarà fatta dal Collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penalità stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per l'eccedenza alla Tesoreria dell'Ente proprietario in base alla L.R. n° 44 del 12 settembre 1994.

Art. 23- Il sorvegliante del taglio, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente si riserva la facoltà di sospendere con comunicazione spedita per raccomandata con pec all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti Carabinieri Forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti Carabinieri Forestali salvo ratifica del sorvegliante del taglio, salvo all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art.12.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del sorvegliante del taglio, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 24- Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito al Regolamento di Attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002.

Art 25- L'aggiudicatario è obbligato:

- a) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente.
- b) A riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- c) Ad esonerare e rilevare comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

Art. 26- L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente.

L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità Forestale che provvederà altresì a designare il luogo dove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo scadere del termine stabilito con l'art.14 del presente Capitolato d'Oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

Art. 27- La carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite nell'art. 72 del Regolamento di Attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002.

Art. 28- Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dal progettista.

La carbonizzazione si farà nelle aie carbonili preesistenti; l'apertura di nuove aie carbonili o di nuove vie e l'allargamento di quelle esistenti sono subordinate all'autorizzazione del competente Ufficio Forestale previo Nulla - Osta degli Organi Competenti.

Art. 29- L'Aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà la dovuta sanzione prevista dalle vigenti normative ed inoltre dovrà indennizzare l'Ente del danno arrecato da stimare del Direttore dei Lavori il quale dovrà formalmente darne comunicazione alla Stazione Carabinieri Forestale competente per territorio.

Art. 30- Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tal chiusura potrà essere anticipata all'eventuale comunicazione raccomandata all'Ente ed al Gruppo Carabinieri Forestale competente per territorio.

Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante da un tecnico da questo designato, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione, come avanti determinata.

L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare, in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza. Copia del Verbale di collaudo dovrà essere trasmessa al Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti.

Art. 31- L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli addebiti ivi ritenuti.

Art. 32- Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art.23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

Art. 33- L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere ad ogni termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

Art. 34- L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 35- L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque o contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco e il trasporto esonerando e rilevando l'Ente di qualsiasi azione o responsabilità a riguardo.

Art. 36- Avvenuta la chiusura dei lavori il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario; il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che il collaudatore abbia verificato che da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il deposito degli art.33 e 35.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 37- La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'Oneri che non sia stata prevista o precedentemente realizzata sarà fatta in sede di chiusura dei lavori.

Art. 38- Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme della Legge n° 2440 del 18/11/1923 e del Reg. N° 827 del 23/05/1924.

Art. 39- L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto del precedente art.5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce. Agli effetti tutti dell'art. 134 del Codice Civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso visione e cognizione dei precedenti art. 2, da 7 a 12, da 14 a 16, 18, da 21 a 26, da 28 a 32, 35 e 36 del su esteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 40 -

L'utilizzazione forestale relativa al presente Progetto di Taglio è assoggettata al rispetto di tutta la normativa forestale vigente ed in particolare alle prescrizioni contenute nel P.G.A.F. del Comune di Micigliano approvato e reso esecutivo dalla Regione Lazio e dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti nella Regione Lazio (Regolamento Forestale n. 7/2005 in applicazione dell'art. 36 della L.R. 39/2002).

Oltre alle suddette prescrizioni, sarà d'obbligo riservare al taglio:

- a) tutte le piante con doppio anello e numerate progressivamente al fusto a 1,30 m da terra con vernice di colore azzurro, che delimitano i confini del lotto boschivo della particella forestale 307;
- b) le n. 16 piante d'angolo contrassegnate con vernice blu relative alle n. 4 aree di saggio;
- c) tutte le piante doppiamente o singolarmente inanellate facenti parte della linea di confine;
- d) tutte le piante (nel numero di cinque per ogni ettaro) rilasciate ad invecchiamento indefinito, contrassegnate con vernice di colore azzurro, recanti la marcatura **(P.I.I.)** e riportate nel piedilista delle piante rilasciate ad invecchiamento indefinito;
- e) dovranno essere preservate al taglio tutte le piante **non marcate** in vernice indelebile, riportate nel piedilista delle piante a dote;
- f) dovranno essere conservate tutte le piante morte o marcescenti a partire da un diametro di 40 cm, ad 1,30 m da terra;
- g) dovranno essere rilasciate almeno cinque piante morte in piedi ad ettaro (dove presenti) e conservate a terra almeno tre piante morte o deperienti e abbattute per ettaro, possibilmente di grandi dimensioni, qualora non vi siano rischi per la stabilità e la sopravvivenza stessa del bosco;
- h) dovranno essere salvaguardate le piante vive o morte che presentino cavità o nidi, sedi naturali di rifugio;
- i) saranno preservate, qualora presenti, tutte le essenze fruttifere come il corniolo, la rosa canina, il sorbo, il pero ed il melo selvatico ecc.
- j) dovranno essere salvaguardati gli individui di maggiori dimensioni o vetusti, con chioma espansa e ramificata;
- k) le operazioni di taglio, per evitare il disturbo all'avifauna nidificante, non dovranno avvenire nel periodo compreso dal 15 aprile al 15 luglio (D.G.R. n. 612 del 16/12/2011);
- l) non è prevista l'apertura né la modifica delle piste o di altri tracciati esistenti né ogni altro tipo d'opera che comporti movimento di terra;
- m) l'esbosco potrà avvenire tramite l'uso di mezzi gommati esclusivamente tramite i tracciati esistenti o tramite l'impiego degli animali da soma;
- n) utilizzare come imposti le piazzole già presenti;
- o) si dovrà prestare particolare attenzione durante la fase di cantiere alle norme che regolano la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, lo smaltimento dei residui di lavorazione e dei rifiuti prodotti, la dignità dei lavoratori ed il benessere degli animali;
- p) è vietato inoltre l'abbattimento delle piante contrassegnate come segnavia per la rete sentieristica;
- q) si dovrà segnalare adeguatamente, tramite l'affissione di cartelli, il potenziale pericolo generato dalla presenza del cantiere forestale.

Micigliano, li

FIRMA DELLE PARTI

.....